WIND FARM MONTEVERDE S.r.l.

Sede Legale: Châtillon (AO), Via Stazione, 31

Capitale Sociale: € 6.000.000,00 i.v.

Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Aosta - R.E.A. AO - 78488

Cod. Fiscale e P. IVA n. 03655320715

Relazione sul governo societario

ex art. 6 D.Lgs. 175/2016

Esercizio chiuso al 31/12/2019

Data di approvazione: 26 marzo 2020

Indice

Premessa 3
Inquadramento giuridico societario 3
Mercato di riferimento 4
Sistemi di contabilità separata 4
Relazione sul Governo Societario 4
Valutazione del rischio aziendale 7
Integrazione degli strumenti di governo societario 11

Premessa

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato " *Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*" (di seguito il "**TUSP**"), il legislatore ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere una relazione sul governo societario (*ex* art. 6, co. 4), da predisporre annualmente, da presentare alla Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. La norma dispone che in essa siano indicati:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2);
- l'indicazione degli ulteriori strumenti di governo societario adottati (art. 6, co. 3), oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati integrati (art. 6, co. 5).

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni in merito all'assetto di governo ed ai presidi adottati da WIND FARM MONTEVERDE S.r.l. a s.u. (di seguito "**WFM**" o la "**Società**") per la gestione dei rischi aziendali.

Inquadramento giuridico societario

WFM è una società costituita il 23 marzo 2009 la cui durata è prevista fino a dicembre 2050.

Il capitale sociale, alla data della presente relazione, ammonta a 6.000.000,00 Euro, interamente versato, e il 100% delle quote è detenuto da C.V.A. S.p.A. a s.u. (società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite della finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. a s.u.).

L'oggetto sociale della Società è definito nell'art. 5 dello statuto, che dispone come segue:

"*La Società ha per oggetto l'attività di:*

- *la produzione, distribuzione, commercializzazione, trasmissione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate; la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle relative centrali e la vendita dell'energia elettrica prodotta dalle stesse;*
- *lo studio e rilievi anemologici;*
- *l'esecuzione di lavori di realizzazione di parchi eolici e/o sistemi per la produzione di energie rinnovabili e/o alternative;*
- *l'assistenza, la gestione e manutenzione di parchi eolici ivi compreso il telecontrollo;*
- *la costruzione e realizzazione, incluse le necessarie attività prodromiche e conseguenti, sia per conto proprio che per conto di terzi, di impianti industriali per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili;*
- *la fornitura a terzi e la commercializzazione in genere, incluse attività di importazione ed esportazione, di impianti per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.*

  A tale fine, potrà dotarsi degli impianti di produzione e trasporto dell'energia e/o calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione impianti di proprietà dei soci o di terzi;

- *l'attività di assistenza tecnica, di promozione, di studio, di rappresentanza, nonché, avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, la progettazione di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti; nonché l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, progettazione, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;*

- *l'assunzione e gestione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre imprese o società che abbiano come scopo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, ovvero la costruzione e realizzazione di impianti per la produzione di energia e comunque che abbiano un oggetto sociale analogo o che le consentono di conseguire lo scopo per il quale la società è costituita.*

La Società per i fini sopra specificati, potrà compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria (non nei confronti del pubblico), che siano reputate utili od anche soltanto opportune a giudizio degli organi societari competenti in forza delle norme risultanti in questo statuto e nella legge. Tutte le attività di cui sopra devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

É espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono esplicitamente escluse dall'ambito dell'oggetto sociale le attività finanziarie contemplate al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e relativa delibera di attuazione C.I.C.R. (3 marzo 1994).

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, organismi consortili od enti di qualsivoglia forma giuridica che perseguano finalità affini, analoghe o complementari alla Società".

Mercato di riferimento

La Società opera nel settore elettrico italiano, un mercato liberalizzato in cui le fasi di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita ai clienti finali sono mantenute separate (*unbundled*).

Sistemi di contabilità separata

La Società non ha ritenuto necessaria l'implementazione di sistemi di contabilità separata come individuati all'art. 6, co. 1, del TUSP in quanto, in considerazione del settore di attività in cui opera, così come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "**ARERA**"), è stato adottato un sistema di separazione contabile atto ad evidenziare singolarmente le attività svolte.

Relazione sul Governo Societario

Il modello di "governo societario" adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dall'Assemblea dei Soci, dall'Amministratore Unico e dal Sindaco

Unico di cui agli artt. 2475 e ss. cod. civ., anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del TUSP. In virtù di quanto concesso dall'art. 2477 cod. civ., la Società risulta priva del revisore.

L'obiettivo del modello di "governo societario" adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei beni prodotti e dei servizi erogati e, di conseguenza, del suo nome.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti, che possono essere così schematizzati in forma tabellare:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico	
DE GIROLAMO	Enrico

Sindaco Unico	
AGLIETTA	Umberto

Assemblea dei Soci

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In caso di impossibilità dei soggetti sopra indicati o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico o dai sindaci.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto, il bilancio è presentato ai soci per la loro approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora lo richiedano esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, incluse eventuali necessità connesse alla redazione del bilancio consolidato.

Organo Amministrativo

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto, la Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

i. da un amministratore unico;
ii. da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

L'Assemblea dei soci della Società, tenutasi in data 25 luglio 2018, dopo aver accettato le dimissioni del precedente Amministratore Unico, sig. Mario TOZZI, ha nominato il nuovo Amministratore Unico, ing. Enrico DE GIROLAMO, e ha determinato la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Poteri dell'Organo Amministrativo

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, all'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali purché non siano riservati inderogabilmente, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le seguenti deliberazioni:

i. la deliberazione di fusione di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;

ii. la deliberazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 del codice civile.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, la nomina di un organo di controllo o di un revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci ha la possibilità di nominare quale organo di controllo alternativamente un Sindaco unico o un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea all'atto della nomina del collegio stesso. Il sindaco unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I sindaci sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci, in data 25 luglio 2018, ha nominato Sindaco Unico il dott. Umberto AGLIETTA, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Revisione Legale dei Conti

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data 22 luglio 2019 l'Assemblea dei soci ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società E.Y. s.p.a. per il triennio 2019-2021. .

Assetto organizzativo

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, la Società - per la gestione delle proprie attività - si avvale dei servizi erogati dalla controllante C.V.A. S.p.A. a s.u..

La Società si è inoltre dotata di Referente interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della controllante C.V.A. S.p.A. a s.u., nominati in base alla L. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, e alle linee guida A.N.AC. n. 1134/2017.

Valutazione del rischio aziendale

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del TUSP:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14 del TUSP:

"*Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*
Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis* cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività*".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155, rubricata "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza", definisce lo stato di crisi dell'impresa come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*". L'insolvenza viene a sua volta intesa – *ex* art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tale definizione viene confermata nel D. Lgs. 14/2019, rubricato "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la crisi come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

La Società ha introdotto un sistema di misurazione del rischio di crisi aziendale secondo quanto di seguito indicato.

2.1 Analisi di Bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

2.2 Individuazione dei strumenti di valutazione

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- **Risultato Operativo o EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*)**: tale indicatore rappresenta un indicatore della *performance* operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione;
- **Margine Operativo Lordo o EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*)**: anche in questo caso si tratta di un indicatore della *performance* operativa, utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni;
- **Capitale Circolante Netto**: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo) di natura non finanziaria;
- **Capitale Investito Netto**: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare il totale delle attività immobilizzate della Società ed è determinato dalla somma algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo patrimoniale segno negativo) delle Attività materiali, Attività immateriali, Avviamento, Partecipazioni, Attività finanziarie, Attività per imposte anticipate e Altre attività non correnti, del "Capitale circolante netto" e di Fondi per rischi ed oneri e Passività per imposte differite;
- **Indebitamento Finanziario Netto o Posizione finanziaria netta**–: l'aggregato viene utilizzato come indicatore di *performance* nell'ambito della struttura finanziaria della Società, è il risultato della sommatoria algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo patrimoniale segno negativo) di Attività Finanziarie correnti, Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, Altre passività finanziarie non correnti e Altre passività finanziarie correnti;
- **ROE o *Return On Equity***: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio ed il patrimonio netto, al netto del risultato netto dell'esercizio stesso;

- **ROI o *Return On Investment***: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto "rende" il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) ed il Capitale Investito Netto, come più sopra definiti;
- **Indipendenza finanziaria**: l'indice di indipendenza finanziaria indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. Tale indice viene determinato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività, al netto delle altre attività finanziarie correnti e delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

2.3 Esame degli indici/indicatori

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e indicatori di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti)

Indice/Indicatore	2019	2018	2017	2016
Utile Netto del periodo	1.121.182	97.832	- 55.383	- 44.549
Patrimonio Netto al 31/12	7.924.910	6.803.729	6.705.897	6.761.280
EBIT	2.008.271	306.027	- 70.531	- 28.560
EBITDA	5.195.042	2.959.896	- 70.531	- 28.560
Capitale Circolante Netto	2.403.990	6.957.944	- 13.898.591	- 637.557
Capitale Investito Netto	57.932.673	66.465.517	21.300.577	8.316.450
Posizione finanziaria netta	49.793.070	59.384.392	751.472	880.569
ROE o Return On Equity	16,48%	1,46%	-0,82%	-0,65%
ROI o Return On Investment	3,47%	0,46%	-0,33%	-0,34%
Indipendenza Finanziaria	13,32%	10,14%	31,48%	8,93%

2.4 Valutazione dei risultati

Il confronto tra i due ultimi esercizi consecutivi va letto alla luce della entrata in produzione dell'impianto a partire dal mese di febbraio 2018 .

In conseguenza di quanto sopra e attività di monitoraggio dei rischi effettuate sulla base degli Indici/indicatori di bilancio sopra determinati, benché utili all'analisi per cui sono stati introdotti, non permettono per il 2019 di individuare elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi. Gli indicatori predisposti permetteranno di monitorare l'eventuale sopravvenienza di uno stato di crisi negli anni a venire mentre dall'analisi dei periodi precedenti al 2018 tali elementi non si possono desumere stante l'inattività della società.

3. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti *ex* art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del TUSP inducono l'Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi

aziendale relativo alla Società sia da escludere. In particolare si ritiene, che, alla luce del tipo di attività svolta, delle incentivazioni a cui ha accesso e della partecipazione al Gruppo CVA, la Società potrà godere negli anni a venire, ed almeno per tutto il periodo di fruizione dell'incentivazione sull'energia elettrica prodotta, di una sufficiente situazione economica, finanziaria e patrimoniale pur restando esposta a eventi indipendenti dalle leve di governo aziendale (esempio anni di scarsa ventosità, come rilevata nel 2018).

Integrazione degli strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del TUSP:

"*Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base all'art. 6, co. 4 del TUSP:

"*Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio*".

In base all'art. 6, co. 5 del TUSP:

"*Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4*".

Nella tabella che segue sono riportate alcune considerazioni in ordine all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario:

Art. 6.3.	Opportunità oggetto di valutazione	Risultato della valutazione
lett. a)	regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	Per acquisire beni, servizi e lavori la società si è dotata di apposita procedura atta a disciplinare l'attività contrattuale in regime pubblico (d.lgs. 50/2016) per affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 Euro, mentre per i restanti acquisti di beni, servizi e lavori la società, in quanto parte del Gruppo CVA adotterà appositi di regolamenti interni atti a disciplinare l'attività contrattuale in regime privato ed in regime pubblico (d.lgs. 50/2016) in linea con quelli del Gruppo. Mentre, per quanto riguarda beni, servizi e lavori ceduti la società opera in un settore merceologico soggetto alla regolamentazione dell'Autorità garante di settore. Non si ritiene, pertanto, necessario prevedere ulteriore regolamentazione interna.
lett. b)	un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione	Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che la Wind Farm Monteverde attui il controllo interno mediante il lavoro d'insieme compiuto, avvalendosi anche del supporto del personale della Controllante C.V.A. S.p.A. e dall'Amministratore Unico . Tale attività è integrata con le attività di controllo del Revisore dei conti.
lett. c)	codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della	Pur non avendo ancora proceduto in tal senso, essendo parte del Gruppo CVA la società nel breve periodo adotterà procedure e modelli in linea con gli standard del Gruppo
lett. d)	programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria

La presente Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito *web* della Società, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del TUSP, successivamente alla sua presentazione all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico